

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO / SUPPLENTE  
DI NEXI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_, il  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, residente in  
\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
CAP \_\_\_\_\_;

**PREMESSO CHE**

- A) l'Assemblea degli azionisti di Nexi S.p.A. ("Nexi" o la "Società") è convocata per il giorno 5 maggio 2022, alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 i quali, quindi, saranno in carica sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2024;
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "Comitato per la Corporate Governance" ("Codice di Corporate Governance") prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di società quotate

**Tutto ciò premesso**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Sindaco Effettivo / Supplente di Nexi, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria responsabilità,

**ATTESTA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, come risulta da specifica dichiarazione di indipendenza allegata;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o dalle policy della Società e/o da quanto definito dal Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il cd. 'GDPR'), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da Nexi S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Sindaco Effettivo e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Nexi S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email a [dpo@nexi.it](mailto:dpo@nexi.it). Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Il Data Protection Officer ('DPO') di Nexi S.p.A. è Daniela Bragante, ed è contattabile all'indirizzo e-mail: DPO@nexi.it.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Nexi S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo, data

---

In fede

---

## Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, in qualità di Sindaco della società Nexi S.p.A. (la “**Società**”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all’art. 2 del Codice di Corporate Governance (la “**Policy**”) nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

### **dichiaro**

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile<sup>1</sup>;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);
- (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente (art. 148-bis del TUF, artt. dal 144-duodecies al 144-quinquiesdecies della delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 (“**Regolamento Emittenti**”)).
- (v) di non essere un azionista significativo<sup>2</sup> della Società;
- (vi) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo<sup>3</sup> o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo<sup>4</sup> della Società;
- (vii) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo<sup>5</sup>, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa<sup>6</sup> relazione

<sup>1</sup> Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

<sup>2</sup> **Azionista significativo**: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>3</sup> **Amministratore esecutivo**: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>4</sup> Si veda la nota n. 2.

<sup>5</sup> Si veda la nota n. 3.

<sup>6</sup> **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**: è da ritenersi “significativa”, ai sensi dell’apposita Policy adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo del sindaco quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dal sindaco nell’ambito dell’attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui il sindaco abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui il sindaco abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato

commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>7</sup>; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>8</sup>;

- (viii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>9</sup> rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (ix) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (x) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo<sup>10</sup> in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (xi) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della Società incaricata della revisione legale della Società;
- (xii) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

Milano, \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

---

superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un sindaco della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso del sindaco che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il top management che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio del sindaco interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un sindaco.

<sup>7</sup> **Top management:** “*alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*” – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

<sup>8</sup> Si veda la nota n. 7.

<sup>9</sup> **Significativa remunerazione aggiuntiva:** è da ritenersi “significativa”, ai sensi dell'apposita Policy adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale sindaco per la carica di sindaco della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

<sup>10</sup> Si veda la nota n. 3.

Spett. le

Nexi S.p.A.

Corso Sempione, 55

20149 MILANO

**Prospetto rilevazione ex art. 36 del D.L. n. 201 del 2011 convertito nella Legge n. 214 del 2011 (interlocking directorates)**

Art. 36 – (Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari)

1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

2 *bis*. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di Vigilanza di settore competente.

2 *ter*. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2 bis, primo periodo, è di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si prega di compilare il modulo dopo aver preso visione delle note in calce.

---

## Sezione A) Dichiarante

---

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

## Sezione B) – Cariche ricoperte in Imprese o Gruppi operanti nei mercati<sup>1</sup> del credito, assicurativi e finanziari<sup>2</sup>

---

Indicare le società per le quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- sono società di diritto italiano (restando quindi escluse società estere, anche se esse operano in Italia attraverso succursali);
- sono diverse da quelle controllate direttamente, indirettamente o congiuntamente da Nexi S.p.A.;
- operano nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (o svolgono attività di holding di sola partecipazione che controllano direttamente un'impresa o gruppo attivo nel settore bancario, assicurativo o finanziario), ad esclusione delle società che svolgono esclusivamente servizi "accessori" o "strumentali" (quali i servizi di back office, consulenza, informazione finanziaria, recupero crediti, gestione sinistri e immobili);
- l'esponente riveste in esse cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o è funzionario di vertice<sup>3</sup>;

Denominazione società	Codice fiscale	Carica ricoperta	Mercato merceologico e geografico in cui opera la società <sup>1</sup>	Indicazione dell'eventuale Gruppo cui appartiene la società	Indicazione di altre società del Gruppo cui appartiene la società che siano attive nei settori bancario, assicurativo e finanziario, nonché indicazione del mercato merceologico e geografico in cui operino tali società <sup>1</sup>

Altre osservazioni

**Sezione C) – Esercizio dell'opzione di cui all'art. 36, comma 2 bis<sup>4</sup> e valutazioni**

---

Esercizio dell'opzione (Indicare SI/NO)	Denominazione della Società a favore della quale si opta	Codice Fiscale	Dettagliate motivazioni

--	--	--	--

Milano,

Firma \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Si intende il mercato geografico nazionale o un mercato geografico (provinciale o regionale) compreso in quello nazionale. Ove il mercato non fosse nazionale si prega di inserire sotto "Altre osservazioni" i mercati locali di riferimento.

<sup>2</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano società operanti nel mercato finanziario quelle che esercitano nei confronti del pubblico le attività di assunzioni di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (comprese il credito al consumo, il credito commerciale, il leasing, il factoring, il rilascio di garanzie o impegni di firma, la prestazione di servizi di pagamento compresa emissione e gestione di mezzi di pagamento), intermediazione in cambi, SIM, SGR, SICAV, IMEL, istituti di pagamento e confidi.

<sup>3</sup> Organo Gestionale: componente il Consiglio d'Amministrazione o di Gestione; ovvero altre figure che possano essere definite "organi gestionali" quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidatori e commissari giudiziali; Organo di Sorveglianza: componente Consiglio di Sorveglianza, componente Collegio Sindacale; componenti del Comitato per il controllo nelle società rette da sistema monistico; Direttore Generale e cariche equipollenti [Condirettore, Vice Direttore (ove eserciti funzioni equivalenti a quelli del Direttore Generale)].

<sup>4</sup> In caso di incompatibilità il Dichiarante dovrà scegliere una delle due cariche.



**CURRICULUM VITAE ED ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI**